



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Vicepresidente del Consiglio Regionale

Prot.

Firenze, **28 Dicembre 2015**



OGGETTO: Proposta di Legge Regionale

Modifica alla legge regionale 25 Luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale)

**Ad iniziativa del consigliere Marco Stella,
Vicepresidente del Consiglio Regionale**

Proposta di Legge Regionale

Modifica alla legge regionale 25 Luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale)

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

VISTO:

- l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;
- l'art. 4, comma primo, lettera m), dello Statuto regionale;
- la legge 6 marzo 2001, n. 64 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale Volontario, in sostituzione del servizio civile obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2015, finalizzato a: concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni che operano all'esterno;
- la legge regionale 25 Luglio 2006, n. 35, che ha istituito il servizio civile regionale in Toscana;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 marzo 2009, n. 10/r, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 35/2006;

- che la durata del servizio civile regionale è di dodici mesi e che l'impegno settimanale richiesto varia per ogni progetto ma non può essere inferiore a 25 ore o superiore a 30 ore settimanali;
- che ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva, analogo a quello previsto per il servizio civile nazionale, che attualmente ammonta a 433,80 euro netti al mese;
- che la Regione Toscana emana annualmente un bando per l'ammissione al servizio civile regionale;
- che l'art. 3 della legge regionale 35/2006 prevede, tra i settori di impiego del servizio civile regionale, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

CONSIDERATO

- il sorgere di situazioni di criticità per i beni di valore artistico, storico e paesaggistico regionale durante i periodi di maggiore affluenza nei centri storici, come il periodo estivo, e nei momenti di emergenza naturale, come le alluvioni;
- la necessità di arginare eventuali danni conseguenti a tali criticità, come ad esempio quelli derivanti da fenomeni di vandalismo, considerata l'incalcolabilità di tali danni dato che nessun restauro, per quanto eseguito a regola d'arte, può restituire integrità a un manufatto sfregiato;
- l'opportunità di indirizzare i compiti del servizio civile regionale, già chiamato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, anche a finalità di presidio dello stesso patrimonio, ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela, attraverso la creazione di strumenti idonei a fare chiarezza e dirimere la confusione emergente nei citati momenti di crisi, come ad esempio: il censimento delle opere d'arte presenti nei musei, sia nelle sale aperte al pubblico che nei loro magazzini, utile in caso di alluvioni o altre emergenze naturali; la presenza dissuasiva di personale nelle vicinanze dei beni di valore storico e artistico, utile nei momenti di maggiore affluenza presso i

luoghi di interesse culturale; la redazione e la distribuzione di decaloghi di fruibilità dei monumenti, utili per una corretta accessibilità agli stessi da parte dell'utenza collettiva.

Tutto ciò premesso, visto e considerato
Approva la presente legge

Art. 1

Modifica dell'art. 3 della l.r. 25 Luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale)

Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), dopo la parola "valorizzazione" sono inserite le parole: "e, ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, presidio".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA e ARTICOLATA

La presente proposta di legge mira a indirizzare i compiti del servizio civile regionale a finalità di presidio del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, ferme ovviamente restando le competenze dello stato in materia di tutela dei beni culturali, nel tentativo di prevenire e arginare situazioni di criticità ed emergenza per i beni stessi.

È cosa nota che tali situazioni di criticità aumentino, per esempio, durante i periodi di maggiore affluenza nei centri storici, come il periodo estivo, durante il quale aumentano i fenomeni di vandalismo e si aggrava il pericolo di danneggiamento dei beni culutrali, con danni irreparabili per il nostro patrimonio, nella fondata considerazione che nessun restauro, per quanto eseguito a regola d'arte, può restituire integrità a un manufatto sfregiato.

Nei periodi di maggiore criticità si rende quindi opportuno predisporre dei mezzi che possano essere di aiuto nel fronteggiare le emergenze, creando strumenti idonei a fare chiarezza e a dirimere la confusione emergente nei momenti di crisi. Si pensi, ad esempio, al censimento delle opere d'arte presenti nei musei, sia nelle sale aperte al

pubblico che nei loro magazzini, utili in caso di alluvioni o altre emergenze naturali. Si pensi alla presenza dissuasiva di personale nelle vicinanze dei luoghi e dei beni culturali, che può risultare utile nei momenti di maggiore affluenza di persone presso i luoghi di interesse culturale. Si pensi anche alla redazione e distribuzione di decaloghi di fruibilità dei monumenti che possono divenire utili per l'utenza collettiva.

Si ritiene quindi utile e opportuno sfruttare il personale del servizio civile regionale, che è già chiamato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, per cercare di arginare le criticità riscontrabili in situazioni di emergenza, rendendo un servizio utile alla collettività.

La presente legge non prevede oneri finanziari aggiuntivi.